



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione Generale della Presidenza della Regione
Servizio Elettorale

Referendum consultivo regionale

15 – 16 maggio 2011

AMMISSIONE DEI NAVIGANTI (MARITTIMI E AVIATORI) AL VOTO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo. 50 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo. 2 della L. 25 maggio 1993, n. 160 e dell'articolo1, lettera f), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla L. 14 maggio 1976, n. 240, applicabili al referendum consultivo regionale in virtù del rinvio operato dall'articolo. 27 della L.R. 17 maggio 1957, n. 20, i naviganti iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione che, **per motivi di imbarco, alla data del referendum**, si trovino in un Comune diverso da quello nelle cui liste sono iscritti, purché sempre nel territorio della Regione, e che **siano in possesso della tessera elettorale**, sono ammessi a votare nel Comune anzidetto.

A tal fine, **entro il giorno 14 maggio 2011**, i naviganti:

- devono dichiarare all'Ufficio elettorale del Comune in cui si trovano che intendono votare in quel Comune;
- devono richiedere un certificato del Sindaco nel quale si attesta che tale loro dichiarazione è stata notificata al Comune di iscrizione elettorale.

Inoltre, i marittimi e gli aviatori devono richiedere al Comandante del porto o, rispettivamente, al Direttore dell'aeroporto, un certificato nel quale si attesti che essi sono presenti nel porto o nell'aeroporto per **motivi di imbarco** e che, conseguentemente, non possono recarsi a votare nel Comune di loro residenza elettorale.

Questi due certificati (quello del Sindaco del Comune in cui si trovano per motivi di imbarco, e quello del Comandante del porto o del Direttore dell'aeroporto) dovranno essere esibiti, unitamente alla tessera elettorale del navigante, all'Ufficio di sezione in cui questi si presenterà a votare.

Qualora le navi o gli aeroplani siano presenti nei porti o negli aeroporti della Regione **soltanto nei giorni della consultazione**, allo scopo di facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei naviganti, si precisa quanto segue:

se il navigante imbarcato non può presentare **personalmente** la suindicata dichiarazione **entro il giorno 14 maggio 2011** all'Ufficio elettorale del Comune in cui dovrà votare, potrà spedirla per posta, a cura del Comandante della nave o dell'aeroplano che, a sua volta, dovrà autenticare la firma del navigante apposta sulla medesima.

Nella dichiarazione dovrà essere indicata anche l'Agenzia marittima alla quale è appoggiata la nave, nel porto della Regione in cui l'interessato intende votare, o l'Agenzia alla quale è appoggiato l'aereo, nell'aeroporto della Regione nel quale l'interessato intende votare.

In questo caso, la spedizione della dichiarazione dovrà aver luogo con mezzo postale che ne garantisca l'arrivo in tempo utile al Comune di destinazione;

un incaricato della Capitaneria di porto o dell'Ufficio circondariale marittimo o della Direzione dell'aeroporto si recherà a bordo della nave o dell'aereo, subito dopo il suo arrivo, per rilasciare il prescritto certificato del Comandante del porto ovvero del Direttore dell'aeroporto, ai naviganti che lo richiedano;

i Sindaci — ai quali sia pervenuta la dichiarazione del navigante trasmessa a cura del Comando della nave o dell'aeroplano — provvederanno, all'arrivo della nave o dell'aeroplano, a far consegnare l'attestato direttamente a bordo, per il tramite della locale agenzia della società di navigazione cui appartiene la nave o l'aereo; in mancanza, provvederanno per il tramite dell'Autorità marittima o aeroportuale del luogo.